

ADM OPEN HEARING
E-COMMERCE: EASY FREE BACK
31 AGOSTO 2020

Ringraziamo ADM per aver promosso quest'occasione di confronto che ha suscitato **notevole interesse tra le imprese** Associate che, in risposta al nostro invito, hanno chiesto numerose di partecipare all'incontro.

Negli ultimi anni, l'**e-commerce** si è confermato un **fattore trainante per lo sviluppo dell'export italiano**: secondo i dati più recenti, nel 2019 l'export digitale ha raggiunto un valore di 11,8 miliardi per i prodotti destinati a consumatori finali (B2C) e di ben 134 miliardi per gli scambi online tra imprese (B2B). Queste cifre sono destinate a crescere ulteriormente nel corso del 2020 e dei prossimi anni, per effetto della sempre più forte accelerazione verso l'utilizzo dei canali di marketing digitale impressa dall'emergenza da COVID-19.

In generale, la **semplificazione e digitalizzazione delle procedure doganali** che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 203, CDU, consentono di accedere alla franchigia dai dazi per la reintroduzione dei beni precedentemente esportati (cc.dd. resi) può produrre **significativi e apprezzabili benefici per gli operatori** in termini di riduzione di costi e inefficienze, da un lato, e di incremento dei margini di profitto e di competitività nei mercati, dall'altro. Tale semplificazione è destinata ad avere un impatto ancora più rilevante per le imprese che operano nell'e-commerce, in considerazione sia dell'importanza strategica che la gestione dei resi assume per gli operatori del settore, sia della proliferazione delle spedizioni di valore trascurabile che ne caratterizza l'operatività.

Sulla base di tali premesse, è auspicabile che le innovazioni in esame possano contribuire, anche gradualmente, a rendere, **in via generale, più semplice, moderna ed efficiente la procedura di reintroduzione in franchigia ex art. 203, CDU**.

Con specifico riferimento alle caratteristiche, ai requisiti e alle condizioni previsti per l'accesso alla nuova procedura semplificata di reintroduzione in franchigia dei resi nel settore dell'e-commerce, presentata da ADM nel corso dell'Open Hearing del 31 agosto scorso (c.d. **Easy Free Back**), si osserva quanto segue.

Sotto il profilo soggettivo, sarebbe opportuno estendere la **possibilità di accedere alle semplificazioni in esame**:

- sia **alla generalità dei soggetti** (non solo, cioè, alle piattaforme di *market-place* e alle imprese di grandi dimensioni) **che operano nel settore dell'e-commerce**;
- sia **ai mercati B2B (non solo a quelli B2C)**.

Al fine di favorire la *compliance* delle imprese, è apprezzabile l'impostazione che prevede di favorire gli operatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 39, CDU. Al riguardo, sarebbe auspicabile prevedere **ulteriori vantaggi e semplificazioni a beneficio dei soggetti AEO**, anche al fine di incentivare gli operatori che stiano valutando l'opportunità di intraprendere il percorso per acquisirne lo status con la prospettiva di conseguire ulteriori riduzioni dei controlli, abbattimenti delle inefficienze e risparmi di costi procedurali oggettivamente quantificabili e apprezzabili.

Sotto il profilo operativo, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione delle semplificazioni procedurali proposte da ADM, sarebbe inoltre auspicabile **ridurre – se non, addirittura, eliminare del tutto – la soglia di accesso** costituita dal numero minimo mensile di operazioni di re-introduzione (nella proposta d'intervento, fissata in 500), o tutt'al più prevedere una soglia annuale ovvero ancora chiarire che tale limite va inteso quale minimo "medio" mensile, per non sfavorire imprese che trattano prodotti ad alta stagionalità. Inoltre, potrebbe essere valutata l'opportunità di **rimuovere il vincolo dell'identità tra il soggetto dichiarante in export e quello della reintroduzione**, particolarmente penalizzante per l'operatività dei soggetti dotati di strutture maggiormente complesse e articolate (ad es., gruppi multinazionali) e, soprattutto, nel caso in cui le semplificazioni in esame dovessero essere estese al B2B e quindi a reintroduzioni effettuate in tempi non brevi.

ADM OPEN HEARING
E-COMMERCE: EASY FREE BACK
31 AGOSTO 2020

In merito alla **tracciabilità del singolo prodotto mediante codice unico identificativo dei beni**, volta ad accertare più agevolmente l'identità tra la merce esportata e quella re-introdotta, si segnala la possibilità di sviluppare l'utilizzo di soluzioni tecnologiche (blockchain, QR code, etc.) destinate a interfacciarsi con sistemi aziendali **anche a garanzia di finalità anticontraffazione e di tutela del made in Italy**.

Nell'ambito delle semplificazioni procedurali allo studio dell'Agenzia, infine, si ritiene che debbano tenersi in adeguata considerazione anche gli aspetti attinenti alla corretta determinazione e dichiarazione del **valore in dogana della merce re-introdotta**, nonché i connessi profili fiscali quali, ad esempio, **la correzione del plafond IVA** a seguito della reintroduzione della merce precedentemente esportata.

Roma, 8 settembre 2020